
L'evoluzione del pensiero della Cassazione sulla motivazione ad abundantiam

di [Antonino Russo](#)

Pubblicato il 29 Maggio 2018

Il giudice non può validamente giudicare il ricorso nel merito se risolve positivamente la questione pregiudiziale della inammissibilità formatosi in capo allo stesso

Capita talvolta che il giudice che statuisce l'[inammissibilità di un ricorso](#) (o declina la giurisdizione) non si spogli della *potestas iudicandi* in relazione al merito della controversia e quindi accompagni, impropriamente, la pronuncia con argomentazioni sul merito.

In tale ipotesi, può quindi sorgere, in capo al soccombente, il dubbio sulla necessità di impugnare (o meno) anche queste ultime. A tal proposito, in via preliminare, deve essere sinteticamente rammentato che la [Corte di Cassazione](#) ha affermato, anche in relazione a [liti tributarie](#), che la parte soccombente, nel caso descritto, **non ha l'onere né l'interesse ad impugnare**.

Ne deriva che è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola **statuizione pregiudiziale**, essendo, viceversa, inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un **sindacato in ordine alla motivazione sul merito**, svolta *ad abundantiam* nella sentenza gravata[1].

E' un valido esempio, di questo quadro, la **decisione n. 10801/2016**, con la quale la Corte accoglieva le eccezioni dell'Agenzia avverso la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato improcedibile l'appello proposto dalla stessa.

In tale occasione, il col

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento